DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1997

recante modifica della decisione 97/280/CE che riconosce la produzione di taluni vini di qualità prodotti in determinate regioni dell'Austria largamente inferiore alla domanda a causa delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/654/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1998; che tale disposizione prevede tuttavia che gli Stati membri possano concedere, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, delle autorizzazioni di nuovi impianti per superfici destinate alla produzione:

— di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e

— di vini da tavola designati da una delle seguenti menzioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc,

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che la produzione è ampiamente inferiore alla domanda a causa delle loro caratteristiche qualitative;

considerando che, in data 6 dicembre 1996, 22 gennaio 1997 e 10 marzo 1997, il governo austriaco ha presentato domande d'applicazione di tale disposizione per talune regioni; che il 17 aprile 1997 la Commissione ha adottato al riguardo la decisione 97/280/CE [3];

considerando che una nuova domanda è stata presentata l'8 luglio 1997 per una superficie di 82 ha; che tale domanda esaurisce la totalità delle autorizzazioni disponibili di nuovi impianti;

considerando che, in base all'esame di quest'ultima domanda, i v.q.p.r.d. in questione rispettano le condizioni stabilite; che non è stato superato il limite di 139 ha previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 97/280/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.
[3] GU L 112 del 29. 4. 1997, pag. 54.

ALLEGATO

Land	Regione specifica	Superficie dei nuovi impianti (ha)
Burgenland	Südburgenland	48,0000
Stiria	Südsteiermark	5,0000
	Weststeiermark	1,0000
	Südoststeiermark	3,0000
Niederösterreich	Wachau	2,6197
	Kremstal	4,3794
	Kamptal	2,1428
	Donauland	9,9024
	Traisental	4,0301
	Carnuntum	10,2134
	Weinviertel	46,7318
	Thermenregion	1,9784
	Totale Austria	139,0000